

Articolo 50, comma 5: viaggiatori sprovvisti di valido titolo di viaggio o con biglietto non convalidato o con biglietto utilizzato al di fuori della zona tariffaria valida, senza documento di riconoscimento.

90 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice se il pagamento avviene immediatamente nelle mani dell'agente accertatore o entro 5 giorni dalla contestazione.

180 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice se il pagamento avviene entro 60 giorni dal rilascio/avvenuta consegna del verbale di accertamento.

360 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e le spese relative al procedimento se il pagamento avviene oltre i 60 giorni dal rilascio/avvenuta consegna del verbale di accertamento. Quanto previsto dal presente comma si applica anche per il trasporto di animali domestici (esclusi quelli di piccola taglia) e biciclette.

Articolo 50, comma 6: viaggiatori muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e colti in flagranza a cedere un titolo di viaggio nominativo.

120 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice se il pagamento avviene immediatamente nelle mani dell'agente accertatore o entro 5 giorni dalla contestazione.

240 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice se il pagamento avviene entro 60 giorni dal rilascio/avvenuta consegna del verbale di accertamento.

360 € oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e le spese relative al procedimento se il pagamento avviene oltre i 60 giorni dal rilascio/avvenuta consegna del verbale di accertamento. Quanto previsto dal presente comma si applica anche per il trasporto di animali domestici (esclusi quelli di piccola taglia) e biciclette.

L'utilizzo di un titolo di viaggio nominativo ceduto e la constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comportano in ogni caso il ritiro del documento da parte del personale incaricato al controllo.

Articolo 50, comma 7: viaggiatore titolari di abo+, abo 65+, Scuolapass, abo free che non lo hanno portato con sé oppure non lo hanno convalidato e/o sono sprovvisti di un documento d'identità (tranne per i minori di 14 anni).

La sanzione amministrativa di cui comma 5 viene annullata se il viaggiatore entro i successivi 5 giorni dall'accertamento dimostra all'azienda di trasporto esercente in possesso del titolo di viaggio stesso è un documento di identificazione valido e provveda contestualmente a pagare la somma di 15 € quali spese amministrative.

Articolo 50, comma 8: viaggiatori titolari abo+, abo65+, Scuolapass.

La sanzione amministrativa di cui comma 6 viene annullata se il viaggiatore in possesso di un titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, utilizza i servizi di trasporto pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro componente familiare, dimostra all'azienda di trasporto esercente il servizio, entro i successivi 5 giorni dall'accertamento, il possesso del proprio titolo di viaggio e un documento di identificazione valido e provveda a contestualmente a pagare la somma di 15 € quali spese amministrative.

Articolo 50, comma 10.

Ai viaggiatori con età inferiore a 14 anni che non hanno portato con sé il titolo di viaggio o non hanno obliterato, verrà emesso un verbale di accertamento "senza prezzo", la cui copia verrà rilasciata al minore al solo fine di regolarizzare il trasporto.

La sanzione di **180 €**, oltre al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice, verrà spedita tramite raccomandata a chi detiene la patria potestà. Se entro 5 giorni dal ricevimento della presente lettera non viene prodotta all'impresa di trasporto esercente il servizio la prova di cui ai commi 7 e 8, provveda contestualmente a pagare la somma di **15 €** quali spese amministrative, viene annullato il verbale di accertamento. I viaggiatori maggiorenni che rifiutano il rilascio delle generalità e/o non accettano alcun verbale devono scendere dal veicolo. Coloro che esibiscono le proprie generalità e ritirano il verbale e possono concludere la corsa. Le spese di notifica della sanzione saranno addebitate al viaggiatore con un minimo di **5 €** ogni qualvolta questa venga notificata (es. l'utente che rifiuta il ritiro del verbale cioè non lo firma per accettazione) ad eccezione dei minori di 14 anni che sono esonerati per legge.

Articolo 50, Comma 2.

Per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori trova applicazione la legge provinciale 3 luglio 2006 n.6. Questa provvede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 €.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui al presente verbale di accertamento può essere effettuato:

- immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione;
- entro i successivi 5 giorni presso la sede di Bolzano - via Buozzi (uffici amministrativi 5° piano);
- presso l'Infopoint Altoadigemobilità di Merano, via delle Corse 151;
- **pagare ONLINE tramite il portale www.epays.bz/it-sasa**
Assistenza: numero verde 800 984 274 | lu - ve 9.00 -17.00

Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative indicate a verbale entro i termini sopra definiti porta all'attivazione delle procedure esecutive previste per legge con addebito delle spese sostenute.

Ricorso

Il presente verbale di accertamento può essere soggetto a contestazione motivata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione tramite mail a: sasabz@sasabz.it

Privacy

Il trattamento dei dati personali necessari all'emissione del presente verbale, nonché alle procedure amministrative - contabili dello stesso, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa privacy ai sensi degli art.12, 13, 14 ss. del GDPR è disponibile sul sito www.sasabz.it/privacy